

The seal of the Municipality of Trieste, featuring a central illustration of a building with a tower, surrounded by a circular border with Latin text.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E LA PULIZIA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRIESTE

**Redatto ai sensi dell'Art. 198, Comma 2 del D.Lgs. 152/2006
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 71 del 23.11.2010
Aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 26.1.2016
Aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 76 del 9.12.2019
Aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 17.8.2021**

TRIESTE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Trieste e viene adottato ai sensi dell'articolo 198, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
In particolare stabilisce:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero ed il riciclo degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani.
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio del Comune di Trieste.

3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano a tutte le sostanze ed i materiali definiti all'articolo 185 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

4. Il Comune di Trieste effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, nelle forme di cui all'art. 204 del del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, con le modalità stabilite dal presente Regolamento e mediante apposito contratto di servizio stipulato con il Gestore del servizio.

5. La tariffa per la gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. è disciplinata da altro apposito separato regolamento comunale, che prevede anche riduzioni/premialità/agevolazioni della medesima.

Articolo 2 - Principi generali per la gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata, al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti. Essa è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere condotta evitando danni o pericoli per la salute, per l'incolumità, per il benessere e per la sicurezza della collettività e dei singoli;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- deve perseguire il raggiungimento dei migliori risultati possibili nella riduzione della produzione, nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, conformandosi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. Il Comune promuove iniziative aventi come obiettivo la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti tramite:

- campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini;
- la determinazione di condizioni di appalto che diano adeguato valore alla capacità e competenza tecnica in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti;
- la promozione di accordi di programma o protocolli d'intesa finalizzati alla prevenzione, riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e favoriscano il loro recupero e riciclo;
- l'incentivazione della pratica dell'autocompostaggio;
- l'incentivazione dell'uso dell'acqua pubblica, attraverso l'installazione sul territorio di punti di erogazione ("cassette dell'acqua"), ai fini della riduzione delle bottiglie di plastica;
- altre forme di incentivazione della Raccolta Differenziata su terreno comunale, tra le quali la distribuzione di contributi o trasferimento di fondi anche provenienti da altri Enti pubblici, a favore di persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale e persone giuridiche pubbliche o private che non hanno scopo di lucro (comprese le associazioni non riconosciute ed esclusi i sindacati, partiti e/o movimenti politici od organizzazioni comunque denominate che rappresentino categorie o forze sociali ad esclusivo fine di propaganda). I criteri per determinare le modalità di distribuzione dei conferimenti di cui sopra e l'elenco dei beneficiari, saranno definiti tramite appositi Avvisi pubblicati sul sito web del Comune di Trieste.

Articolo 3 - Definizioni

1. Il presente Regolamento recepisce integralmente le definizioni di cui all'articolo 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);
- b-ter) "rifiuti urbani":

- I. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - II. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - III. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini porta rifiuti;
 - IV. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - V. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - VI. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
- b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione": i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
- b-quinquies): la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
- b-sexies): i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale

sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

g-bis) "regime di responsabilita' estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilita' finanziaria o la responsabilita' finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualita' di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

I. la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

II. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

III. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in qualita' di commerciante o intermediari. Non costituiscono attivita' di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

- r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano stati concepiti;
- s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
- u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) "stoccaggio": le attivita' di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonche' le attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- cc) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- dd) "digestato (da rifiuti)": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da

emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

ee) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

ff) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

gg) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

hh) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

ii) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ll) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

mm) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

nn) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

oo) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

oo-bis) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti

nonche' dalle disposizioni della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relative alla disciplina delle attivita' di compostaggio sul luogo di produzione.

2. Relativamente alla gestione degli imballaggi, il Regolamento recepisce integralmente le definizioni di cui all'articolo 218 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.:

a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che e' stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito;

e bis) imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale;

f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i, esclusi i residui della produzione;

g) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;

h) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

i) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

l) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i o loro concessionari;

m) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;

n) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

o) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i;

p) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;

q) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;

r) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso;

s) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

s-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;

s-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

s-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;

s-quinques) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;

s-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie

plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

s-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;

s-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti.

2-bis. Anche in tema di imballaggio di cui al comma precedente si applicano le definizioni di "rifiuto", "gestione dei rifiuti", "raccolta", "raccolta differenziata", "prevenzione", "riutilizzo", "trattamento", "recupero", "riciclaggio" e "smaltimento" di cui all'articolo 183, comma 1, lettere a), g-bis), m), n), o), p), r), s), t), u) e z) del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i;

3. La definizione di imballaggio di cui sopra e' inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

4. Ai fini del presente Regolamento si definiscono inoltre:

- *utenze domestiche*: tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
- *utenze non domestiche*: tutte le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere e le relative pertinenze, che producono rifiuti e che non appartengono alla categoria di cui sopra;
- *conferimento*: le modalità secondo le quali il produttore o detentore del rifiuto è tenuto a consegnare il medesimo al servizio di raccolta;
- *isola ecologica*: area stradale non custodita destinata al raggruppamento di contenitori per rifiuti differenziati ed indifferenziati. La sua configurazione base comprende un contenitore per la carta, uno per gli imballaggi in plastica, uno per gli imballaggi in vetro e le lattine, uno per il rifiuto secco non differenziabile, due per la frazione organica ("umido"). Nella configurazione estesa possono essere aggiunti anche contenitori per la raccolta degli abiti e/o della frazione biodegradabile ("verde") e/o di altro rifiuto differenziato. Lo spazio minimo utile alla realizzazione di un'"isola ecologica" è pari a metri 12 di lunghezza per 2 di larghezza. Le "isole ecologiche" devono, di norma, trovare collocamento sul lato destro delle carreggiate nel senso di marcia.
- *Gestore del servizio*: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente Regolamento.
- *altri soggetti*: soggetti ai quali il Comune affida prestazioni che prevedono servizi di pulizia del territorio non coperti dal contratto di servizio di igiene urbana e che pertanto non rientrano nelle competenze del Gestore del servizio.
- *struttura competente in materia di gestione integrata dei rifiuti*: soggetto preposto all'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, la cui

individuazione è di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)".

aa)

- *CER*: Catalogo Europeo Rifiuti che classifica i tipi di rifiuti secondo codici (CER) costituiti da sei cifre riunite in coppie (capitolo, processo produttivo, rifiuto);
- *rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*: le apparecchiature elettriche ed elettroniche da considerare rifiuti, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in il detentore se ne disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene.

5. Per le restanti definizioni si fa rinvio al D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 – Competenze del Comune

Nel rispetto di quanto disposto dal Capo II, parte IV, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., tra le competenze del Comune si evidenziano:

- il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento;
- l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei principi previsti dal Titolo II della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 222;
- l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente;
- l'espressione del parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla Regione, laddove previsto dalla normativa;
- gli adempimenti in materia di siti contaminati previsti dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'emissione di ordinanze di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'emissione di ordinanze urgenti volte a ottenere la rimozione di rifiuti da fabbricati, aree scoperte private o terreni non edificati, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico ai sensi degli Articoli 32 e 33 del presente Regolamento;
- l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito e non conforme ai sensi del presente Regolamento;
- la promozione e la realizzazione di opportune forme di informazione, di educazione, di partecipazione, nei confronti dei cittadini, al fine del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo del servizio, anche tramite il Gestore dello stesso e/o con il supporto di associazioni volontaristiche;
- le funzioni di cui all'Art.11 della Legge Regionale 20 ottobre 2017, n. 34 e s.m.i..

Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti

1. A seconda della loro origine i rifiuti sono classificati, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in rifiuti *urbani* e rifiuti *speciali*;

2. Sono considerati *urbani* i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-ter) del presente Regolamento;

3. Sono rifiuti *speciali*:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali (se diversi dai rifiuti urbani);

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali (se diversi dai rifiuti urbani);

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali (se diversi dai rifiuti urbani);

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio (se diverso dai rifiuti urbani);

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie (se diversi dai rifiuti urbani);

i) i veicoli fuori uso.

4. A seconda delle caratteristiche di pericolosità, i rifiuti sono classificati in *pericolosi* e *non pericolosi*. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche della vigente normativa europea in materia, nonché quelli di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dall'art.184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., commi 4 e seguenti;

5. Il presente regolamento non si applica:

a) alle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, quali:

- le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

- i rifiuti radioattivi;

- i materiali esplosivi in disuso;

- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione e i sottoprodotti di origine animale contemplati dal regolamento CE n- 1774/2002;

- i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato;

b) ai sottoprodotti, come definiti dalla normativa di settore (art. 184-bis, d.lgs. 152/2006) ossia alle sostanze ed ai materiali dei quali il produttore non intende disfarsi, che

soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- 1) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- 2) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- 3) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- 4) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

c) alle sostanze che hanno cessato di essere rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006, in quanto sono state sottoposte a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e che soddisfino le seguenti condizioni:

- 1) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- 2) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- 3) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- 4) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

d) ai materiali vegetali, alle terre e al pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.

Articolo 6 – Rifiuti urbani non domestici

1. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti, indifferenziati e da raccolta differenziata, prodotti da utenze diverse dalle domestiche di cui all'allegato L-quinquies del Decr. Legisl. 152/2006 e s.m.i., simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come da all. L-quater del Decr. Legisl. 152/2006 e s.m.i..

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
	Imballaggi in vetro	150107

VETRO	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
CONSUMABILI DI STAMPA	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
ALTRI RIFIUTI	altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

2. Sono altresì rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo.

3. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

4. Sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

Articolo 7 - Rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta.

2. I produttori ed i detentori di rifiuti speciali (pericolosi e non) sono tenuti a dividere i flussi di detti rifiuti da quelli dei rifiuti urbani ed a provvedere autonomamente, ed a proprie spese, ad un loro adeguato smaltimento in osservanza di quanto previsto dalla Parte IV del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

Articolo 8 - Rifiuti sanitari e rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili ed in generale da strutture pubbliche e private di cui al D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo o non a rischio infettivo e che richiedono particolari modalità di smaltimento, sono *rifiuti speciali*. Tali rifiuti sono disciplinati secondo le norme e le prescrizioni definite con il D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 e s.m.i.

2. Sono considerati rifiuti urbani sanitari:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che rientrino nella definizione di rifiuto urbano;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;

3. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii i rifiuti cimiteriali sono ricompresi tra i rifiuti urbani. Tali rifiuti, definiti dal D.P.R. 15 luglio 2003 n.254 e s.m.i., sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

a) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione (assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa come ad esempio le maniglie, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse come ad esempio zinco e piombo);

b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali realizzate dal gestore dell'attività cimiteriale comunale (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione).

Sono ricompresi tra i rifiuti urbani anche i rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale quali i fiori secchi, il verde, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, per i quali si applicano le disposizioni del presente Regolamento.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 3. sono rifiuti che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Se necessario, al fine di garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata all'interno dell'area cimiteriale, a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, di cui alla lettera b) del precedente comma 3., possono essere riutilizzati all'interno della stessa area cimiteriale, avviati a recupero o

smaltimento in impianti per rifiuti inerti.

5. Il presente Regolamento non si applica alle parti anatomiche riconoscibili ed ai resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione, che sono disciplinate dal D.P.R. 15 luglio 2003 n.254 e s.m.i..

Articolo 9 - Altre particolari categorie di rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento, per rifiuti inerti si intendono i materiali provenienti da demolizioni e scavi, gli sfridi di materiali da costruzione, i materiali ceramici (piastrelle, lavandini, ecc.), le rocce e i materiali litoidi da costruzione. Tali rifiuti, se provenienti da attività produttive, sono rifiuti speciali e come tali debbono essere conferiti, a cura e spese dei produttori, ad impianti di recupero o a discariche autorizzate. I soli rifiuti inerti di provenienza domestica (derivanti da piccoli lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio) rientrano nella definizione di rifiuti urbani di cui all'art.184, comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Tali rifiuti possono essere conferiti, direttamente da parte dell'utente privato, ai Centri di Raccolta secondo le modalità descritte al successivo Articolo 15. Gli inerti di origine domestica contenenti amianto, vanno consegnati all'apposito servizio di raccolta a domicilio istituito dal Gestore di cui al successivo Articolo 16, Comma 3, lettera c).

2. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli, e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici dotate di motore e simili, non sono disciplinati dal presente Regolamento, ma fanno riferimento a specifica normativa in materia. Tali rifiuti devono essere conferiti dai proprietari o dagli organi pubblici ai centri ed agli impianti regolarmente autorizzati. I soli rifiuti costituiti da pneumatici e accumulatori per auto esausti possono essere conferiti, da parte degli utenze domestiche, al servizio pubblico di raccolta, mediante consegna diretta presso i Centri di Raccolta, con le modalità descritte al successivo Articolo 15.

3. Gli olii ed i grassi vegetali ed animali esausti, prodotti dalle utenze non domestiche che li detengono in ragione della propria attività, sono rifiuti speciali e come tali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta. Tali olii e grassi devono essere stoccati, a cura dei produttori, conformemente alle disposizioni vigenti e conferiti dagli stessi al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali e animali esausti (di cui all'art. 233 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). I soli olii e grassi vegetali ed animali esausti di origine domestica possono essere conferiti, a cura degli utenti, direttamente ai Centri di Raccolta secondo le modalità descritte al successivo Articolo 15 oppure, qualora previsti, presso i contenitori distribuiti sul territorio e dedicati alla raccolta degli olii esausti, attenendosi alle modalità di conferimento riportate sul contenitore stesso.

Articolo 10 - Disposizioni relative alla raccolta degli imballaggi

1. Le utenze domestiche sono obbligate a conferire tutti gli imballaggi esclusivamente in raccolta differenziata con le modalità descritte al successivo Articolo 16.

2. Ai sensi dell'art. 221 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti da

imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono, tuttavia, conferire i suddetti imballaggi e rifiuti da imballaggio al servizio pubblico, esclusivamente in raccolta differenziata, con esclusione, ai sensi dell'Art. 226 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., degli imballaggi terziari, nei limiti determinati all'Articolo 7, Comma 1 e con le modalità descritte all'Articolo 16, Comma 14 del presente Regolamento.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO, ASPORTO ED AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 11 - Area di intervento del servizio di raccolta

1. L'Amministrazione comunale, tramite il Gestore del servizio, assicura la raccolta dei rifiuti urbani entro i limiti del territorio comunale. Entro tale area è fatto obbligo avvalersi di tale pubblico servizio, salvo quanto previsto per le utenze non domestiche dall'art. 3 comma 12 del D. Lgs. 116/2020 e dagli artt. 198 comma 2-bis e 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché dall'art. 1 comma 649, secondo periodo, della L. 147/2013 e s.m.i., o quando la gestione dei rifiuti ricada nelle competenze di altri soggetti per disposizione di legge o convenzione.

Articolo 12 - Frequenza del servizio

1. Le frequenze del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sono organizzate in modo da non comportare rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.

2. Le frequenze del servizio di raccolta, fermo restando quanto previsto al precedente Comma 1, sono diversificate e calibrate in funzione delle tipologie dei rifiuti, delle differenti densità abitative del territorio e delle tecnologie di raccolta impiegate. Tali frequenze sono opportunamente pubblicizzate sui siti web del Comune e del Gestore nei tempi utili alle necessarie verifiche di espletamento del servizio.

Articolo 13 - Sistemi di raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione del territorio, alle esigenze del servizio, la raccolta dei rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:

- raccolta con contenitori stradali (cassonetti, "bottini", "campane", ecc.) posizionati sulla pubblica via;
- raccolta "porta a porta", che prevede il prelievo dei rifiuti sulla pubblica via nei pressi dell'accesso alla proprietà privata sede dell'utenza (grandi utenze);
- raccolta "programmata sulla pubblica via", che prevede il prelievo dei rifiuti presso apposite aree segnalate sul suolo pubblico in giorni ed orari prestabiliti;
- raccolta "a domicilio", che prevede il prelievo dei rifiuti presso le utenze domestiche previa prenotazione dell'utente al Gestore del servizio;

- raccolta presso i Centri di Raccolta fissi o mobili presenti sul territorio nelle giornate e negli orari prestabiliti.

2. Per specifiche tipologie di rifiuti o in situazioni particolari, il Gestore del servizio, di concerto con l'Amministrazione Comunale, può istituire, anche temporaneamente, altri sistemi di raccolta previa informazione dell'utenza coinvolta.

Articolo 14 - Contenitori stradali

1. I contenitori posizionati sul territorio comunale sono collocati sulla pubblica via, di norma, ad una distanza non superiore a 300 metri dalle utenze servite.

2. Il limite della distanza dei 300 metri deve essere verificato tenendo conto del tragitto più breve, regolarmente percorribile a piedi, partendo dall'accesso della proprietà privata sede dell'utenza fino al più vicino contenitore. Per i complessi di condomini la distanza di 300 metri si calcola a partire dall'accesso del singolo condominio sede dell'utenza.

3. Il posizionamento dei contenitori è eseguito in base ai seguenti criteri e modalità:

- ottimizzazione dell'organizzazione del servizio;
- rispetto dei vincoli posti dal D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992 - *Nuovo codice della strada* e s.m.i.;
- rispetto della salvaguardia dell'igiene evitando, ove possibile, una collocazione troppo in prossimità di finestre al pianterreno, attività commerciali riguardanti la ristorazione, la distribuzione alimentare o le farmacie;
- in modo da permettere, salvo difficoltà di carattere tecnico-logistico, la collocazione, a fianco dei contenitori per i rifiuti indifferenziati, anche di tutti i tipi di contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti differenziati;
- in conformità a precise disposizioni in materia di sicurezza esplicitamente indicate dagli organismi preposti al mantenimento dell'ordine pubblico.

4. Il Gestore del servizio, per proprie esigenze tecnico/organizzative, ha la facoltà di collocare i contenitori all'interno di aree private previo accordo con i proprietari delle stesse.

5. Le utenze private, gli enti, le associazioni, possono richiedere "contenitori dedicati" da collocare all'interno delle proprie aree. Il Gestore, valutate le richieste in funzione dell'organizzazione del servizio, potrà accoglierle addebitando, ai richiedenti, i maggiori oneri derivanti dalla "personalizzazione" del servizio, senza che ciò comporti alcun aggravio di tariffa a carico della collettività. Tali personalizzazioni devono riguardare esclusivamente l'asporto di rifiuti urbani e devono, in ogni caso, essere comunicate dal Gestore all'Amministrazione comunale prima dell'attivazione del servizio.

6. Nel caso di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria così come, in generale, nei casi di nuove costruzioni/ristrutturazioni pubbliche o private, devono essere previsti, obbligatoriamente, gli spazi per la realizzazione delle "isole ecologiche" destinate al posizionamento dei contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard predisposti dal Gestore del servizio, d'intesa con il Comune, in relazione alla

densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio. Per tali “isole ecologiche” potranno anche essere previste, d’intesa con il Gestore del servizio, sistemazioni in impianti interrati.

7. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, di nuove asfaltature, scavi o altri lavori ad opera di privati, che necessitino lo spostamento delle posizioni dei contenitori stradali, deve essere acquisito il preventivo parere del Gestore del servizio. Lo spostamento ed il ripristino della posizione originaria e della relativa segnaletica orizzontale, nonché i possibili disservizi conseguenti a tali spostamenti, sono a carico della ditta esecutrice dei lavori. A valere dal 2022 sarà approvato un tariffario per la quantificazione secondo prezzi unitari i quali, salvo comprovate motivazioni, saranno soggetti soltanto ad aggiornamento Istat.

8. I contenitori stradali (cassonetti, “bottini”, “campane”, ecc.) collocati in luoghi particolarmente esposti al vento o con problematiche orografiche (pendenze stradali elevate, ecc.) sono provvisti di sistemi che evitano la possibilità di spostamento, ribaltamento ed ogni pericolo per l’utenza.

9. I contenitori stradali vengono lavati e disinfettati con adeguata periodicità, tenendo conto anche della stagionalità, al fine di prevenire l’insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

10. Le aree destinate alle isole ecologiche o ai singoli contenitori stradali sono, di norma, se presenti in carreggiata, delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo.

11. E’ vietato ostacolare le operazioni di vuotatura dei contenitori effettuate dagli addetti del Gestore del servizio o di conferimento da parte degli utenti.

12. E’ vietato lo spostamento, anche temporaneo, da parte di soggetti diversi dal Gestore, dei contenitori dalla loro sede predefinita.

13. Salvo specifico permesso da parte del Gestore, è vietato apporre materiale propagandistico/informativo di qualsiasi natura sui contenitori stradali.

14. E’ vietato tracciare scritte, graffiti o segni di qualsiasi genere sui contenitori stradali.

15. E’ vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

16. In caso di inosservanza dei divieti di cui ai precedenti Commi 12, 13, 14 e 15, i responsabili saranno tenuti, oltre al pagamento della sanzione prevista di cui all’Art. 47, al risarcimento, ai sensi di legge, dei danni subiti dal Gestore del servizio.

Articolo 15 – Centri di Raccolta

1. La gestione dei Centri di Raccolta rientra nei compiti affidati, mediante apposito contratto al Gestore del servizio, nell’ambito del territorio del Comune di Trieste.

2. La normativa di riferimento per la gestione dei Centri di Raccolta è il D.M. 8 Aprile 2008 e s.m.i., “*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152, e successive modifiche*”.

I Centri di Raccolta presenti nel Comune di Trieste operano secondo le disposizioni

della succitata normativa ed in recepimento della deliberazione giuntale n. 376 del 9.8.2018.

3. Possono accedere ai Centri di Raccolta, al fine del conferimento dei rifiuti:

- i soggetti operanti per conto del Gestore che conferiscono rifiuti urbani raccolti nel territorio del comune;
- utenti domestici residenti o domiciliati nel Comune di Trieste che pagano l'imposta comunale per la gestione dei rifiuti e che conferiscono, in modo differenziato, i rifiuti di cui al D.M. 8 Aprile 2008 e s.m.i. specificati al successivo Comma 5;
- gli utenti non domestici che pagano l'imposta comunale per la gestione dei rifiuti e che conferiscono in modo differenziato i rifiuti direttamente prodotti, individuati tra quelli di cui al D.M. 8 Aprile 2008 e s.m.i. e del Decr. Legisl. 116/2020 e s.m.i.;
- i soggetti cui la vigente normativa consente l'accesso per il conferimento di specifiche tipologie di rifiuti;
- i soggetti che, verso autorizzazione del Gestore del servizio ed ai sensi dell'art. 181, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., possono utilizzare spazi ed aree per le finalità ivi indicate, ai fini dello scambio di beni usati funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

4. Le giornate e gli orari di apertura dei Centri di Raccolta sono opportunamente pubblicizzati sui siti web del Gestore e del Comune, nonchè resi noti al pubblico mediante cartello esposto ad ogni ingresso.

5. Ogni utente può conferire presso i Centri di Raccolta le tipologie di rifiuti così come indicate dal Gestore e specificate nella tabella che segue:

CER	Descrizione rifiuto	Note	Quantità massima	Quantità massima			
				Via Carbonara, 3	Via Valmartinaga, 10	Via Giulio Cesare, 10	Strada per Vienna, 84a
150101	imballaggi di carta e cartone	scatole/scatoloni in carta e cartone	2 m ³ / giorno	SI	no	SI	no
150102	imballaggi di plastica	cassette di plastica tipo ortofrutta	2 m ³ / giorno	no	no	SI	no
150103	Imballaggi in legno	cassette di legno tipo ortofrutta, ecc.	2 m ³ / giorno	no	no	SI	no
150104	Imballaggi metallici	solo capsule caffè in alluminio	100 pz. / settimana	no	no	SI	no
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	contenitori contaminati da sostanze pericolose	10 contenit. da massimo 5 litri / anno	SI	SI	SI	SI
160103	pneumatici fuori uso	(da utenze domestiche)	8 pz. / anno	SI	SI	SI	SI
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da	cartucce per stampanti (di provenienza domestica)	20 pz. / anno	SI	SI	SI	SI

	quelli di cui alla voce 160215	toner stampanti laser (di provenienza domestica)	10 pz. / anno				
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	bombole (vuote) (ad uso domestico)	3 pz. / anno	SI	SI	SI	SI
		bombolette aerosol (ad uso domestico)	10 pz. / mese				
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504*	estintori (ad uso domestico)	2 pz. / anno	SI	SI	SI	SI
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	inerti, piastrelle, mattoni, sanitari (da piccoli interventi eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	0,25 m ³ / mese (10 secchi da 25 litri)	SI	SI	SI	SI
200102	vetro	lastre, specchi	1 m ³ / giorno	SI	SI	SI	SI
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	lampade/neon	10 p.z. / anno	SI	SI	SI	SI
		termometri al mercurio	5 pz. / anno	SI	no	no	no
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	frigoriferi, condizionatori, ecc.	4 pz. / anno	SI	SI	SI	SI
200125	oli e grassi commestibili	oli da cucina	10 contenit. da massimo 20 litri / anno	SI	SI	SI	SI
200126*	oli e grassi diversi di quelli di cui alla voce 200125	olio minerale esausto	10 litri / anno	SI	SI	SI	SI
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		10 litri / anno	SI	SI	no	SI
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	pile esaurite (da utenze domestiche)	senza limite	SI	SI	SI	SI
		batterie al piombo (da utenze domestiche)	2 pz. / anno				
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121* e 200123* , contenenti componenti pericolosi	televisori e monitor	4 pz. / anno	SI	SI	SI	SI
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121* , 200123* e 200135*	grandi bianchi	4 pz. / anno	SI	SI	SI	SI
		piccoli elettrodomestici	50 pz. / anno	SI	SI	SI	SI
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137*		1 m ³ / giorno	SI	SI	SI	SI
200140	metalli		1 m ³ / giorno	SI	SI	SI	SI
200201	rifiuti biodegradabili	sfalci e potature	2 m ³ / giorno	SI	no	no	SI
200307	rifiuti ingombranti	poltrone, materassi, mobili, ecc.	6 m ³ /giorno (da utenze domestiche)	SI	SI	SI	SI
			1 m ³ /giorno				

			(da utenze non domestiche)				
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--

L'elenco dei rifiuti conferibili ed eventuali successive variazioni, è reso noto al pubblico mediante cartello esposto ad ogni ingresso dei Centri di Raccolta e pubblicato sui siti web del Gestore e del Comune.

Per motivi logistici o per il raggiungimento dei limiti quantitativi autorizzati per la ricezione di una o più tipologie di rifiuto presso un singolo Centro di Raccolta, il Gestore informerà l'utenza indicando i Centri di Raccolta in grado di assicurare il conferimento dei rifiuti in questione.

6. Per un corretto ed ordinato conferimento dei rifiuti presso i Centri di Raccolta il personale addetto alla loro gestione:

- richiede, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso il Centro, un documento di identità e/o altro documento atto a verificarne i requisiti per l'accesso di cui al precedente Comma 3;
- registra gli accessi ai fini statistici e/o di controllo;
- fornisce indicazioni all'utenza circa la corretta consegna dei rifiuti in modo differenziato;
- controlla che i rifiuti vengano scaricati in modo idoneo in base alla tipologia;
- ha facoltà di negare lo scarico per quei rifiuti che non presentino caratteristiche adeguate all'avvio al recupero cui dovranno essere destinati;
- ha facoltà di negare l'accesso al fine di non creare eccessivo affollamento o nei casi di potenziale pericolo, come, ad esempio, durante le operazioni di asporto, con gli autocarri, dei contenitori presenti nel Centro;
- deve operare con una condotta adeguata ed in linea con le regole del codice di comportamento aziendale del Comune di Trieste;
- è autorizzato ad allontanare dal Centro di Raccolta gli utenti che non rispettano le norme comportamentali e le disposizioni ricevute dal personale medesimo.

Gli utenti, dal canto loro, devono attenersi alle seguenti norme comportamentali:

- devono provvedere alla selezione per tipologia e, ove possibile, alla riduzione volumetrica dei rifiuti, nel sito di loro produzione, prima del conferimento presso i Centri stessi;
- devono conferire i rifiuti solo in sacchi trasparenti o semitrasparenti in modo da facilitare l'identificazione della tipologia di rifiuto da parte degli addetti dei Centri;
- nel caso di conferimento di mobili in legno devono, possibilmente, smontarli;
- devono conferire i rifiuti presso i Centri di Raccolta trasportandoli a propria cura;
- possono accedere ai Centri di Raccolta esclusivamente nei giorni e negli orari consentiti ed in presenza del personale addetto;
- possono accedere all'area interna della struttura con automezzi, rispettando la segnaletica e tenendo una velocità molto moderata;
- devono esibire, in occasione di ogni conferimento, un documento di identità e/o altro documento atto a verificarne i requisiti per l'accesso di cui al precedente Comma 3, o eventuale tessera rilasciata dal Gestore, espletando le dovute operazioni di registrazione;
- devono portarsi nei pressi del contenitore destinato al rifiuto da conferire, individuabile da apposito cartello o, in caso di dubbi, chiedere indicazioni al personale addetto;
- devono indossare scarpe chiuse durante il conferimento;

- devono depositare i materiali negli appositi contenitori avendo cura di non disperderli nella zona circostante;
- in caso di dispersione accidentale durante il conferimento, devono segnalare l'accaduto al personale addetto;
- devono, in ogni caso, attenersi scrupolosamente alle disposizioni del personale addetto.

Agli utenti, come a qualsiasi altro soggetto non autorizzato, è altresì fatto divieto di:

- effettuare cernite e/o asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti ai Centri di Raccolta;
- lasciare rifiuti fuori dai Centri o nei pressi dei loro ingressi;
- accedere ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza il debito permesso da parte degli addetti dei Centri;
- fumare e usare fiamme libere.

7. Ad ogni ingresso dei Centri di Raccolta sono posti, ben visibili agli utenti, oltre ai citati cartelli indicanti i giorni e gli orari di apertura, le informazioni relative alle tipologie e quantitativi di rifiuti conferibili e le modalità d'uso e di accesso, nonché cartelli relativi alla sicurezza.

Ai fini di agevolare i flussi degli utenti in entrata ed in uscita è altresì prevista la presenza di apposita segnaletica orizzontale e/o verticale.

Articolo 16 – Conferimento dei rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase in cui i rifiuti vengono consegnati dagli utenti al Gestore del servizio al fine di consentire l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta ed avvio a recupero o smaltimento), seguendo le modalità impartite e pubblicizzate dal Gestore del servizio stesso e richiamate all'Articolo 13.

2. E' fatto obbligo, per l'utente, selezionare per tipologia e conferire opportunamente in modo separato tutti i rifiuti urbani, per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata mediante specifici contenitori stradali (purché presenti entro 300 metri dall'utenza), o "porta a porta", o "raccolta programmata sulla pubblica via", o su prenotazione "a domicilio", o previo conferimento presso i Centri di Raccolta, secondo quanto definito dal presente Regolamento o con le modalità definite e rese pubbliche dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore del servizio.

3. I rifiuti per i quali è reso obbligatorio il conferimento in modo differenziato sono i seguenti:

a) Conferimento nei contenitori stradali

- carta e cartone (fogli, giornali, quaderni, libri, cartoni per bevande, cartone in pezzi, ecc.) (CER 200101);
- imballaggi di carta e cartone (CER 150101);
- imballaggi di vetro (bottiglie e vasetti di vetro, ecc.) (CER 150107);
- imballaggi metallici (lattine di alluminio, barattoli e scatolette in banda metallica) (CER150104);
- imballaggi di plastica (bottiglie e flaconi di plastica, vaschette per alimenti anche in polistirolo, ecc.) (CER 150102);

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (il cosiddetto "umido" ovvero la frazione organica dei rifiuti) (CER 200108);
- rifiuti biodegradabili (il cosiddetto "verde" ovvero i rifiuti vegetali da potatura o sfalcio dei giardini privati) (CER 200201);
- abbigliamento (capi di abbigliamento anche usati ma in buone condizioni, accessori, scarpe, borse, biancheria per la casa) (CER 200110);
- batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133 (pile esauste ed accumulatori di telefoni cellulari) (CER 200134);

b) Conferimento tramite le raccolte "porta a porta" e "programmata sulla pubblica via"

- imballaggi di carta e cartone (CER 150101), carta e cartone (CER 200101) (raccolta "porta a porta" e raccolta "programmata sulla pubblica via" destinate alle utenze non domestiche);
- toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317* (CER 080318) (raccolta "porta a porta" per scuole, enti, attività commerciali, artigianali e di servizio).

c) Conferimento tramite la raccolta "a domicilio" su prenotazione

- rifiuti ingombranti (oggetti ingombranti in legno, metallo o altro materiale come ad esempio: mobili, reti da letto, materassi, ecc.) (CER 200307);
- rifiuti ingombranti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (come ad esempio: lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, condizionatori, scaldabagni, ecc.) (CER 200123*, CER 200121*, CER 200136, CER 200135*);
- rifiuti biodegradabili (raccolta del "verde" a domicilio) (CER 200201), secondo le modalità definite nel successivo Comma 15;
- materiali da costruzione contenenti amianto (CER 170605*) derivanti da piccole ristrutturazioni domestiche eseguite in proprio, secondo le modalità definite dal Gestore.

d) Conferimento presso i Centri di Raccolta

- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) (come ad esempio: frigoriferi, congelatori, condizionatori, scaldabagni elettrici, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura elettrici, stufe elettriche, forni a microonde, apparecchi televisivi, monitor, aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, tostapane, friggitori, frullatori, macinacaffè elettrici, apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo, orologi elettrici, bilance elettriche, ventilatori, personal computer, computer portatili, agende elettroniche, stampanti, copiatrici, macchine da scrivere elettriche, calcolatrici tascabili e da tavolo, fax, telex, telefoni, telefoni senza filo, telefoni cellulari, segreterie telefoniche, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, registratori hi-fi, amplificatori audio, strumenti musicali, altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, seghe elettriche, utensili elettrici per segare, trapanare, saldare, spruzzare, avvitare, ecc., tagliaerba, giocattoli elettrici, consolle di videogiochi, computer per pratiche sportive, apparecchi di illuminazione, tubi fluorescenti, sorgenti luminose fluorescenti, ecc.) (CER 200123*, CER 200121*, CER 200136, CER 200135*);
- rifiuti ingombranti (in legno, metallo o altro materiale come ad esempio: mobili, reti da letto, materassi, ecc.) (CER 200307);
- metalli (CER 200140);
- legno diverso da quello di cui alla voce 200137* (CER 200138);

- imballaggi in legno (CER 150103);
- imballaggi metallici (capsule caffè in alluminio) (CER 150104);
- imballaggi di carta e cartone (CER 150101);
- vetro (CER 200102);
- imballaggi di plastica (CER 150102);
- pneumatici fuori uso (CER 160103);
- batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (CER 200133*);
- gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose (CER 160504*);
- gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504* (CER 160505);
- componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi di quelli di cui alla voce 160215* (cartucce toner) (CER 160216);
- oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (CER 200126*);
- oli e grassi commestibili (CER 200125);
- rifiuti misti dell'attività della costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (derivanti da piccole ristrutturazioni domestiche eseguite in proprio) (CER 170904);
- rifiuti biodegradabili (come rifiuti vegetali da potatura o sfalcio dei giardini privati) (CER 200201);
- imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (CER 150110*);
- vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (200127*).

I precedenti elenchi dei rifiuti da avviare obbligatoriamente a raccolta differenziata saranno integrati/modificati in funzione di nuove modalità di raccolta, condivise con il Gestore, anche a seguito di sopravvenute variazioni normative o autorizzative.

Tali integrazioni/modificazioni delle tipologie di rifiuti da conferire obbligatoriamente in modo differenziato potranno essere introdotte da successivi Piani Economici Finanziari approvati con specifiche deliberazioni consiliari.

4. I rifiuti urbani, non ingombranti, per i quali non è prevista la raccolta differenziata, vanno conferiti negli appositi contenitori stradali destinati ai rifiuti indifferenziati.

5. I rifiuti urbani non ingombranti, da conferire nei contenitori stradali, devono essere preventivamente chiusi in sacchi o simili al fine di evitare la loro dispersione accidentale o il diffondersi di polveri o cattivi odori.

6. In deroga all'obbligo di conferimento mediante impiego di sacchi, di cui al precedente Comma 5, sono:

- i rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento stradale effettuato dagli addetti operanti per conto del Gestore del servizio;
- i rifiuti urbani, per i quali è obbligatorio il conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata, costituiti da materiali secchi (come ad es.: carta, cartone, bottiglie di vetro, lattine, flaconi di plastica, ecc.);
- i rifiuti biodegradabili ("verde" a domicilio) (CER 200201) da conferire nei "bottini" personali ceduti in comodato d'uso gratuito agli utenti.

7. Nell'eventualità della presenza di parti taglienti o acuminate nei rifiuti indifferenziati

da conferire nei contenitori stradali, le stesse devono essere avvolte con idonei materiali protettivi o comunque trattate in modo da garantire l'incolumità degli addetti nelle operazioni di raccolta, recupero o smaltimento.

8. E' obbligatorio ridurre il volume dei rifiuti da imballaggio in cartone, spezzettandoli o piegandoli, prima di conferirli negli appositi contenitori stradali della raccolta differenziata.

9. Nei contenitori stradali non possono essere introdotti :

- rifiuti pericolosi;
- rifiuti speciali;
- rifiuti ingombranti;
- rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche;
- sostanze liquide;
- rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni;
- parti di veicoli;
- materiali accesi;
- rifiuti la cui composizione merceologica e consistenza possa arrecare danno ai mezzi di trasporto del Gestore del servizio o all'impianto di termovalorizzazione.

10. Dopo l'introduzione dei rifiuti nei contenitori stradali è obbligatorio provvedere alla chiusura dei coperchi di questi ultimi.

11. Nel caso in cui i contenitori abituali risultino colmi o sigillati per ragioni di sicurezza, ordine pubblico o altra causa, è fatto obbligo di servirsi di quelli con capienza disponibile con il divieto assoluto di lasciare rifiuti al loro esterno, nell'area immediatamente adiacente (entro due metri dagli stessi).

Per l'abbandono di rifiuti al di fuori della citata area valgono i divieti di cui agli Articoli 22 e 23.

12. E' vietato rovistare all'interno dei contenitori stradali (cassonetti, "bottini", ecc.) e sottrarre materiale dai rifiuti ivi conferiti.

13. E' vietato il conferimento di rifiuti nei contenitori stradali o al sistema di "raccolta programmata sulla pubblica via" nei casi di condizioni meteorologiche particolarmente avverse come la forte bora, la neve, il gelicidio, ecc.. E' altresì vietato il conferimento dei rifiuti nei contenitori stradali in caso di sigillatura dei medesimi, dovuta a ragioni di sicurezza, ordine pubblico o altra causa.

14. Il conferimento dei rifiuti da imballaggio, da parte delle utenze non domestiche, deve essere effettuato usufruendo del sistema di raccolta diretta "porta a porta", o indiretta mediante il servizio di raccolta "programmata sulla pubblica via", nei giorni ed all'ora indicata dal Gestore del servizio, o mediante introduzione nei contenitori stradali.

Nel caso dei rifiuti da imballaggio in vetro, il conferimento da parte delle utenze domestiche e non domestiche nei contenitori stradali è vietato nella fascia oraria compresa tra le ore 24:00 e le ore 06:00 del giorno seguente.

15. Le utenze non domestiche che non usufruiscono di un servizio di asporto "porta a porta" degli imballaggi in cartone, che distino meno di 300 metri dalle piazzole contrassegnate da apposita segnaletica orizzontale di colore giallo, hanno l'obbligo di

servirsi della specifica raccolta “programmata sulla pubblica via” conferendo gli imballaggi in cartone esclusivamente presso tali aree dedicate (in deroga al divieto di cui all’Articolo 23 del presente Regolamento). Il conferimento nei contenitori stradali degli imballaggi in cartone da parte delle utenze non domestiche è consentito solo nei casi in cui non sia possibile usufruire degli altri sistemi di raccolta sopra descritti.

16. Gli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta dei rifiuti biodegradabili (verde a domicilio) (CER 200201), devono attenersi alle disposizioni ricevute dal Gestore all’atto del ritiro del “bottino” personalizzato ceduto in comodato d’uso gratuito. In particolare, oltre ai rifiuti vegetali da potatura o sfalcio da inserire nel contenitore sfusi, potrà presentare, per il ritiro, anche fascine di altezza massima di 1 metro ed un diametro massimo di 30 centimetri aventi ciascuna, comunque, un peso inferiore al 25 Kg.

17. Se il conferimento di rifiuti ingombranti di origine domestica viene effettuato mediante il servizio di raccolta “a domicilio” su prenotazione presso le abitazioni private, il rifiuto ingombrante dovrà essere depositato, nel giorno ed all’ora indicata dal Gestore del servizio (o ditta incaricata dal medesimo), nelle immediate vicinanze del portone o, comunque, dell’accesso alla proprietà privata dell’utente (in deroga al divieto di cui all’Articolo 23 del presente Regolamento) in luogo convenuto ed accessibile. E’ vietato il posizionamento degli ingombranti in data diversa rispetto a quella indicata dal Gestore all’utente. In caso di violazione, i responsabili sono tenuti - oltre al pagamento della sanzione prevista – anche al ripristino dello stato dei luoghi, a pena di relativa ulteriore sanzione ed al rimborso delle spese sostenute dal Gestore del servizio, qualora si sia reso necessario un suo specifico intervento.

18. E’ vietato alle utenze non domestiche che abbiano effettuato la scelta di ricorrere al libero mercato per l’avvio al recupero della totalità dei propri rifiuti urbani ai sensi degli artt. 198 comma 2 bis e 238 comma 10 del Decr. Legsl. 152/2006 e s.m.i., conferire al servizio pubblico.

19. E’ vietato alle utenze non domestiche che abbiano esercitato la facoltà di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani ai sensi dell’art. 1, comma 649 secondo periodo, della legge 147 del 2013, conferire al servizio pubblico la tipologia di rifiuti oggetto di conferimento al privato.

20. E’ vietato altresì il conferimento al servizio pubblico di raccolta di quei rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale e/o la cui gestione ricada nella competenza di altri soggetti per disposizioni di legge o convenzioni, in ipotesi diverse da quelle indicate nei commi 18 e 19.

Articolo 17 - Raccolta e trasporto dei rifiuti

1. I mezzi utilizzati per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sono idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.

2. I mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta sono lavati e disinfettati con adeguata periodicità al fine di prevenire l’insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

3. I mezzi impiegati nel servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ottemperano alle

norme in materia di circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo l'acquisizione delle autorizzazioni concesse per agevolare lo svolgimento delle operazioni (quali l'accesso a corsie preferenziali, zone a traffico limitato, aree pedonali, ecc.).

4. Al fine di salvaguardare il riposo dei cittadini, i mezzi adibiti alla raccolta e trasporto degli imballaggi in vetro possono operare lungo tutto l'arco della giornata con esclusione (salvo eccezionali casi contingenti e cause di forza maggiore) della fascia oraria che va dalle ore 24:00 alle 06:00 del giorno successivo.

Articolo 18 – Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del Servizio provvede, per conto del Comune di Trieste, alla pesatura dei rifiuti urbani raccolti in adempimento delle prestazioni contrattuali.

2. Le pesature vengono effettuate, mediante apparecchiature omologate, prima delle operazioni di stoccaggio, recupero, termovalorizzazione o smaltimento, presso gli impianti autorizzati cui il Gestore del servizio avvia i rifiuti raccolti.

3. Il Comune rende pubblici sul proprio sito web, mediante la pubblicazione del MUD annuale, tutti i dati relativi alle pesature dei rifiuti, al pari di tutti i dati relativi ai soggetti che li trasportano ed ai soggetti destinatari, sia ai fini delle dichiarazioni obbligatorie per Legge, sia ai fini della massima trasparenza nei confronti dei cittadini.

TITOLO III : NORME RELATIVE ALLA PULIZIA DEL TERRITORIO

Articolo 19 – Definizione ed area di intervento

1. Per pulizia del territorio si intende l'attività di rimozione ed il successivo avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e piazze pubbliche o sulle strade private soggette ad uso pubblico aventi i requisiti descritti al successivo Comma 2.

2. I servizi di pulizia del territorio vengono effettuati dal Comune di Trieste, tramite il Gestore del servizio nell'ambito delle attribuzioni contrattuali, entro i propri confini e nelle aree di competenza, comprendendo:

- le strade e le piazze comunali;
- le strade vicinali di uso pubblico;
- i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- le strade private soggette ad uso pubblico purché siano aperte permanentemente ed impiegate prevalentemente per il pubblico transito, senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.) e siano dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
- i giardini pubblici comunali, compresi i relativi viali anche se non pavimentati, le aree verdi, le aiuole e le fioriere;
- le spiagge marittime entro i confini comunali, non date in concessione.

3. Al Comune di Trieste non competono i servizi di pulizia del territorio:

- sulle strade private, non aventi i requisiti di cui al precedente Comma 2;
- sulle spiagge marittime, sulle rive dei fiumi e dei torrenti, nonché delle scarpate ferroviarie o tramviarie e di quelle autostradali, anche se presenti nell'ambito del territorio comunale, per le quali la raccolta ed il trattamento dei rifiuti è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

Articolo 20 - Frequenza e modalità dei servizi di pulizia

1. La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di pulizia vengono stabilite in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate per ogni singola zona della città, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'Articolo 1 del presente Regolamento, con particolare attenzione alla tutela igienico-sanitaria ed al decoro dell'ambiente cittadino.

Articolo 21 - Attività principali e servizi integrativi

1. La pulizia del territorio comprende le seguenti attività principali e servizi integrativi:
- lo spazzamento;
 - la raccolta dei rifiuti eventualmente abbandonati al suolo;
 - il diserbamento, ovvero l'asportazione delle erbacce, degli arbusti e della sterpaglia presenti sui cigli stradali;
 - la pulizia dei sistemi superficiali ("bocche di lupo", griglie, ecc.) e sotterranei (pozzetti di contenimento/ispezione) di captazione delle acque meteoriche;
 - la vuotatura dei cestini portarifiuti stradali;
 - il lavaggio stradale;
 - gli interventi straordinari di pulizia ("pulizie radicali");
 - i servizi di emergenza;
 - la cancellazione delle scritte dalle superfici esterne degli edifici pubblici;
 - la deaffissione dei supporti pubblicitari affissi fuori dagli spazi consentiti;
 - lo sgombero della neve e del ghiaccio.

Articolo 22 - Spazzamento

1. L'attività di spazzamento viene svolta esclusivamente nelle strade e piazze di cui al Comma 2 dell'Articolo 19, purché regolarmente pavimentate, nonché nei viali dei giardini pubblici, descritti nello stesso Comma, anche se non pavimentati.
2. L'attività di spazzamento viene svolta manualmente e con l'ausilio di mezzi meccanici.
3. L'attività di spazzamento manuale comprende, oltre all'asportazione dei rifiuti dal suolo, anche:
- la pulizia dei sistemi superficiali di captazione delle acque meteoriche (caditoie, griglie, ecc.);
 - il "diserbamento ordinario minuto" inteso come asportazione di piccoli cespi di erbacce che infestano tratti limitati di strade e/o marciapiedi.
4. L'attività di spazzamento meccanizzato viene svolta, in supporto a quella manuale, con speciali automezzi aspiranti provvisti di spazzole ("spazzatrici").
5. Nell'attività di spazzamento è ricompresa anche la raccolta del fogliame.

6. E' vietato gettare a terra i mozziconi dei prodotti da fumo così come qualsiasi tipo di rifiuto di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.

Articolo 23 - Raccolta dei rifiuti abbandonati

1. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.
2. L'attività di raccolta dei rifiuti eventualmente abbandonati viene svolta:
 - dal Gestore del servizio, nelle aree e strade di cui all'Art. 19, oltre che nelle immediate vicinanze ai confini delle stesse;
 - da soggetti autorizzati incaricati da enti e/o Servizi Comunali competenti, negli altri casi.
3. I responsabili dell'abbandono, oltre al pagamento della sanzione prevista, sono tenuti alla rimozione ed avvio a regolare recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di inosservanza, saranno tenuti al pagamento della sanzione prevista per questa ulteriore inadempienza ed al rimborso delle spese sostenute dal Gestore del servizio qualora si sia reso necessario un suo specifico intervento.

Articolo 24 – Diserbamento

1. L'attività di diserbamento consiste nell'eliminazione delle erbacce infestanti e degli arbusti che arrecano danno al decoro dell'ambiente urbano e difficoltà al transito dei pedoni nonché a quello veicolare.
2. L'attività di diserbamento viene svolta sulle strade e piazze descritte al Comma 2 dell'Articolo 19, purché regolarmente pavimentate e sui cigli stradali (su entrambi i lati di ogni corsia di marcia delle carreggiate).

Articolo 25 - Pulizia dei sistemi di captazione delle acque meteoriche

1. L'attività di pulizia dei sistemi, superficiali e sotterranei, di captazione delle acque meteoriche (caditoie, griglie, pozzetti di sedimentazione, ecc.) viene svolta mediante l'impiego di apposite autobotti aspiranti.
2. L'attività di pulizia dei sistemi di captazione delle acque meteoriche, comunemente definita "espurgo pozzetti", viene effettuata anche previa istituzione di divieti di sosta temporanei nei tratti di strada interessati.
3. E' vietato gettare i mozziconi dei prodotti da fumo così come qualsiasi tipo di rifiuto di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, nelle caditoie, nelle griglie lungo le cunette stradali.

Articolo 26 - Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle strade e piazze pubbliche, o aperte al pubblico, nonché quella dei giardini pubblici, sul territorio comunale sono posizionati cestini stradali destinati esclusivamente al conferimento dei piccoli rifiuti

prodotti dai pedoni. Tali cestini sono usualmente dotati di posacenere.

2. Nei cestini stradali è vietato conferire rifiuti pericolosi, rifiuti di origine domestica o quelli prodotti da attività commerciali o di servizio.
3. Nei posacenere associati ai cestini stradali possono essere conferiti esclusivamente mozziconi di sigarette/sigari opportunamente spenti.
4. E' vietato rovistare all'interno dei cestini stradali e sottrarre materiale dai rifiuti ivi conferiti.
5. Salvo specifico permesso da parte del Gestore, è vietato apporre materiale propagandistico di qualsiasi natura sui cestini stradali.
6. E' vietato tracciare scritte o segni di qualsiasi genere sui cestini stradali.
7. E' vietato manomettere o danneggiare i cestini stradali.
8. E' vietato lo spostamento, anche temporaneo, da parte di soggetti diversi dal Gestore, dei cestini stradali dalla loro sede predefinita.
9. In caso di inosservanza dei divieti di cui ai precedenti Commi 6 e 7, i responsabili saranno tenuti, oltre al pagamento della sanzione prevista dal presente Regolamento, al risarcimento, ai sensi di legge, dei danni subiti dal Gestore del servizio.

Articolo 27 – Lavaggio stradale

1. Ai fini dell'eliminazione di imbrattamenti, polveri, ecc., il Comune, per il tramite del Gestore o di altri soggetti autorizzati, può effettuare lavaggi di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico transito. A seconda della dimensione e delle caratteristiche delle aree oggetto di intervento vengono impiegati spazzatrici dotate di lancia o autobotti "lavastrade".
2. E' vietato lordare il suolo pubblico con liquidi o materiali imbrattanti o maleodoranti.
3. E' vietato lordare il suolo pubblico con minzioni e/o deiezioni umane.
4. Derogano al divieto di cui al precedente Comma 3 i bambini fino al compimento del sesto anno di età.
5. I responsabili dell'imbrattamento, oltre al pagamento della sanzione prevista, saranno tenuti al rimborso delle spese sostenute dal Gestore del servizio qualora si sia reso necessario un suo specifico intervento.

Articolo 28 – Altri interventi straordinari di pulizia ("pulizie radicali")

1. Il Comune, per il tramite del Gestore del servizio, può provvedere all'effettuazione di specifici interventi mirati ad una più efficace ed approfondita pulizia di determinate aree del territorio comunale. Questi interventi, comunemente definiti "pulizie radicali", sono attività combinate di spazzamento, diserbamento, espurgo pozzetti e lavaggio stradale.
2. Per agevolare l'esecuzione delle "pulizie radicali", l'Amministrazione comunale, su richiesta del Gestore, può istituire dei divieti temporanei di sosta e/o transito dei veicoli

nelle vie e piazze interessate dall'intervento.

Articolo 29 – Servizi di emergenza

1. Il Comune, tramite il Gestore del servizio o altri soggetti autorizzati assicura, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, la pronta disponibilità di una squadra di addetti che interviene per:

- la rimozione dalle strade di qualsiasi materiale solido, inerte o lubrificante che rendesse pericoloso il traffico veicolare o pedonale;
- il transennamento di tratti di strada e/o di marciapiedi in presenza di pericoli imminenti (caduta muri, cedimenti stradali, finestre pericolanti, ecc.);
- la raccolta delle siringhe abbandonate nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, che vengono prelevate da operatori dotati idonee attrezzature, e vengono smaltite con l'osservanza delle cautele per i rifiuti potenzialmente infetti, come previsto dalla normativa vigente.

2. In caso di incidente stradale o altro evento che abbia causato lo sversamento di materiali solidi o fluidi sul suolo, di cui al precedente Comma 1, e che renda necessaria la pulizia del manto stradale o dei marciapiedi, i responsabili sono tenuti a rimborsare, al soggetto che l'ha effettuata per conto del Comune, le spese sostenute per la specifica pulizia.

Articolo 30 - Deiezioni animali

1. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali, compresi i conduttori incaricati anche momentaneamente della loro custodia, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico o di uso pubblico dell'intero territorio comunale (vie, piazze, aiuole ed aree verdi in generale, comprese le aree destinate, o in cui è consentito l'accesso, agli animali stessi).

2. I soggetti di cui al precedente Comma 1, che si trovano a condurre animali su un'area pubblica o di uso pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta, sacchetto o altro adeguato strumento con il quale devono provvedere a raccogliere le deiezioni prodotte dagli animali stessi. Tali oggetti devono essere esibiti su richiesta della Polizia Locale, delle Guardie Ambientali o di altri soggetti autorizzati di cui all'Art. 46, primo e secondo comma.

3. Le deiezioni raccolte, ben chiuse in sacchetti, dovranno essere conferite nei contenitori stradali per rifiuti (cassonetti, "bottini" o cestini).

4. I soggetti di cui al precedente Comma 1 hanno l'obbligo di impedire che gli animali urinino su portoni, porte e vetrine dei negozi, mezzi di trasporto.

4 bis. E' consentito ai titolari di negozi o genericamente di altri fori commerciali di posizionare in prossimità degli ingressi delle proprie attività idonei contenitori di acqua a disposizione dei soggetti di cui al comma 1 al fine di lavare l'urina dei cani.

E' consentito ai titolari di negozi o genericamente di altri fori commerciali di rendere disponibili in prossimità degli ingressi delle proprie attività sacchetti per la raccolta delle deiezioni.

5. Derogano agli obblighi di cui ai Commi 1, 2, 3 e 4 del presente Articolo i soggetti

non vedenti, accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate all'effettuazione della raccolta delle feci.

6. L'Amministrazione comunale può provvedere a realizzare nelle aree verdi, in cui sia permesso l'accesso dei cani, spazi specifici destinati a toilette per i cani.

Articolo 31 - Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del territorio, è vietato abbandonare, depositare o affiggere volantini o altro materiale pubblicitario o propagandistico/informativo:

- sulle strade e aree pubbliche;
- sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico;
- sugli arredi urbani di qualsiasi natura;
- su qualsiasi parte esterna degli immobili pubblici o privati;
- su qualsiasi struttura stradale fissa o provvisoria;
- su qualsiasi impianto o corpo tecnico presente sulla strada pubblica o comunque soggetta ad uso pubblico;
- sui semafori, sui pali della segnaletica stradale e simili;
- sui veicoli in sosta.

2. Sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito è consentito esclusivamente il volantinaggio mediante consegna a mano.

3. Il Comune, per casi specifici, può autorizzare deroghe totali o parziali a quanto disposto nei precedenti Commi 1 e 2.

Articolo 32 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, devono essere tenute pulite a cura dei conduttori, amministratori o proprietari, i quali devono inoltre conservarle libere da rifiuti e/o materiali di scarto dagli stessi prodotti. I soggetti sopracitati sono tenuti a predisporre idonee opere (ad es.: recinzioni, ecc.), fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie, al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti.

2. In caso di abbandono di rifiuti su detti fabbricati ed aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità dei siti, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie, nonché al corretto smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi, decorsi i termini di tale ordinanza si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Articolo 33 - Pulizia dei terreni non edificati e dei terreni agricoli

1. I terreni non edificati e/o i terreni agricoli devono essere tenuti puliti a cura dei conduttori, amministratori o proprietari, i quali devono inoltre conservarli liberi da rifiuti e/o materiali di scarto dagli stessi prodotti. I soggetti sopracitati sono tenuti a predisporre idonee opere (ad es.: recinzioni, canali di scolo ed altre opere ritenute idonee), fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie, al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti.

2. In caso di abbandono di rifiuti su detti terreni, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità dei siti, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie, nonché al corretto smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi, decorsi i termini di tale ordinanza si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Articolo 34 - Pulizia delle aree in concessione ai gestori di parcheggi per autovetture

1. I gestori di parcheggi a pagamento per autovetture, che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti mantenere pulita l'area da essi occupata.

2. La pulizia, di cui al precedente Comma 1, deve essere mantenuta in tutti i giorni e per tutto il periodo di validità della concessione.

3. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di competenza spingendoli al di fuori delle stesse o, come definito dall'Articolo 25 Comma 3 del presente Regolamento, all'interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.

Articolo 35 - Pulizia delle aree in concessione a pubblici esercizi

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico debbono provvedere a mantenere pulita l'area da essi occupata.

2. La pulizia, di cui al precedente Comma 1, deve essere mantenuta in tutti i giorni e per tutto il periodo di validità della concessione.

3. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di competenza spingendoli al di fuori delle stesse o, come definito dall'Articolo 25 Comma 3 del presente Regolamento, all'interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.

4. La pulizia dei sistemi di captazione delle acque meteoriche presenti nelle aree date in concessione resta a carico del Gestore del servizio.

5. I soggetti di cui al precedente Comma 1 sono inoltre tenuti, ferme restando le disposizioni previste per le occupazioni del suolo pubblico, a posizionare, a propria cura e manutenzione, all'interno dell'area di competenza un adeguato numero di contenitori portarifiuti e di posacenere destinati a raccogliere i rifiuti ed i mozziconi di sigaretta prodotti durante l'orario di attività.

In particolare, i posacenere dovranno essere collocati:

- almeno uno in corrispondenza di ogni ingresso del pubblico esercizio;
- uno su ogni tavolo e/o postazione "poggiabicchieri - poggiagomiti" eventualmente esistente all'esterno.

6. Nelle aree in concessione ai pubblici esercizi è fatto divieto, conformemente a quanto indicato all'Articolo 22, Comma 6, di gettare a terra i mozziconi dei prodotti da fumo così come qualsiasi tipo di rifiuto di piccolissime dimensioni quali anche scontrini,

fazzoletti di carta e gomme da masticare.

Articolo 36 - Pulizia delle aree, non in concessione, antistanti i pubblici esercizi, le attività commerciali, artigianali o di servizio in generale

1. I gestori di pubblici esercizi, attività commerciali, artigianali o di servizio in generale devono provvedere a mantenere pulita l'area pubblica, o comunque aperta al pubblico transito, nel tratto antistante i vani del locale di competenza, per l'intera larghezza del marciapiedi o, in assenza di quest'ultimo, per una larghezza di almeno 150 cm.

2. L'effettuazione della pulizia, di cui al precedente Comma 1, deve essere fatta in tutti i giorni di apertura, indipendentemente dagli interventi di spazzamento stradale effettuati dal Gestore del servizio e dalla frequenza degli stessi.

3. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di competenza spingendoli al di fuori delle stesse o, come definito dall'Articolo 25 Comma 3 del presente Regolamento, all'interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.

4. I gestori di pubblici esercizi sono altresì tenuti, ferme restando le disposizioni previste per le occupazioni del suolo pubblico, a posizionare, a propria cura e manutenzione, un adeguato numero di posacenere che dovranno essere regolarmente svuotati.

Gli stessi andranno collocati:

- almeno uno in corrispondenza di ogni ingresso del pubblico esercizio;
- uno su ogni postazione "poggiabicchieri - poggiagamiti" eventualmente esistente all'esterno.

Articolo 37 - Pulizia delle aree in concessione per attività pubblicitarie, informative e simili

1. I concessionari ed occupanti del suolo pubblico, con singole postazioni di limitate dimensioni, destinate ad attività informative, pubblicitarie e simili, istituite al di fuori del contesto di manifestazioni (di cui all'Articolo 40 del presente Regolamento) o con postazioni destinate a riprese televisive o cinematografiche, devono mantenere costantemente pulito il suolo da essi occupato, oltre all'area attorno alle rispettive postazioni, per una fascia di almeno due metri di larghezza, da tutti i rifiuti prodotti dalla loro attività o conseguenti alla stessa.

2. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di competenza spingendoli al di fuori delle stesse o, come definito dall'Articolo 25, Comma 3 del presente Regolamento, all'interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.

Articolo 38 - Pulizia delle aree in concessione per attività mercatali

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita fissi o ambulanti, nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, devono mantenere

costantemente pulito il suolo da essi occupato, oltre all'area attorno alle rispettive postazioni, per una fascia di almeno due metri di larghezza, da tutti i rifiuti prodotti dalla loro attività o conseguenti dalla stessa.

2. Nel caso più concessionari siano concentrati entro un ben definito perimetro, gli stessi devono, in accordo tra loro, provvedere a mantenere la costante pulizia di tutta l'area racchiusa nello stesso, in modo che non si abbiano dispersioni di rifiuti e che, allontanati i banchi di vendita, l'area risulti perfettamente pulita.

3. Analogo obbligo di adempiere autonomamente alla pulizia, di cui al precedente Comma 1, è egualmente previsto per i concessionari ed occupanti di singoli posti di vendita, istituiti al di fuori di mercati o del contesto di manifestazioni (di cui all'Articolo 40 del presente Regolamento).

4. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di competenza spingendoli al di fuori delle stesse o, come definito dall'Articolo 25 Comma 3 del presente Regolamento, all'interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.

5. I soggetti di cui al precedente Comma 1 devono raccogliere i rifiuti e conferirli in modo differenziato o, comunque, secondo le modalità rese note dal Gestore del servizio.

Articolo 39 - Pulizia delle aree in concessione a circhi, "luna-park" e spettacoli viaggianti simili

1. In caso di spettacoli viaggianti, come circhi, "luna-park" e simili, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di provvedere alla pulizia del suolo dato in concessione, alla raccolta dei rifiuti prodotti ed al loro conferimento in modo differenziato o, comunque, secondo le modalità rese note dal Gestore del servizio.

2. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nell'area di competenza spingendoli al di fuori della stessa o, come definito dall'Articolo 25, Comma 3 del presente Regolamento, all'interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.

3. I letami, gli escrementi animali e i reflui zootecnici derivanti dai circhi, dagli spettacoli viaggianti ed, in generale, dalle aree di sosta di animali, sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e devono essere smaltiti a cura e spese dei proprietari o dei soggetti responsabili delle attività.

4. L'Amministrazione comunale chiede la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia ed a copertura degli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Gestore del servizio pubblico. La cauzione sarà restituita dopo sopralluogo da parte degli uffici tecnici del Comune che confermi l'avvenuta regolare pulizia del suolo occupato.

5. Il Gestore del servizio, per esigenze tecnico/organizzative connesse con l'asporto dei rifiuti, potrà, previo accordo con i titolari delle concessioni indicate nel presente

Articolo, istituire servizi “dedicati” per compensare la maggiore produzione dei rifiuti. Tali eventuali oneri aggiuntivi, calcolati secondo i prezzi unitari riportati nel tariffario di cui all’art. 14, dovranno essere liquidati direttamente al Gestore.

Articolo 40 - Pulizia delle aree in concessione per manifestazioni pubbliche

1. Gli enti, le associazioni, i circoli, i partiti, le imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, che intendano organizzare, anche senza fini di lucro, manifestazioni che prevedano l’occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico ivi compresi i giardini (quali concerti, fiere, sagre, feste, mostre, eventi sportivi, ecc.), allo scopo di garantire, nel corso ed al termine di queste, una adeguata pulizia del suolo e la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza delle manifestazioni stesse, sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio il programma delle iniziative, specificando le aree interessate dalle stesse. Il rilascio dell’autorizzazione comunale è subordinato alla preventiva stipula di apposita convenzione con il Gestore stesso.

2. Oltre all’area data in concessione, in sede di accordo con il Gestore del servizio, potranno essere definiti anche i limiti di un’area limitrofa circostante, nella quale dovrà egualmente essere garantita la pulizia.

3. Nella convenzione il Gestore del servizio, valutata la potenziale produzione di rifiuti in relazione al tipo di manifestazione, indicherà ai soggetti promotori di cui al Comma 1 le modalità con le quali garantire direttamente la pulizia e, qualora necessari, gli interventi straordinari cui dovrà farsi carico; l’onere di tali interventi sarà addebitato ai promotori.

4. I soggetti promotori di cui al precedente Comma 1 dovranno, altresì, provvedere affinché gli effettivi occupanti dell’area avuta in concessione adottino ogni protezione utile ad evitare imbrattamenti del suolo (come ad esempio la copertura delle superfici occupate dagli stand gastronomici o da veicoli).

5. Al termine delle manifestazioni, le aree interessate dalle stesse, compresa quella limitrofa di cui al precedente Comma 2, dovranno essere pulite nel più breve tempo possibile. Oltre all’asportazione di ogni rifiuto dal suolo dovrà essere previsto il lavaggio dei tratti di suolo pubblico eventualmente imbrattati e, ove necessario, la pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali otturati.

6. I rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni dovranno essere conferiti in modo differenziato o comunque secondo le indicazioni del Gestore. Gli stessi sono da considerare rifiuti urbani. Il loro avvio a recupero o a smaltimento restano a carico del Comune di Trieste.

Articolo 41 - Carico e scarico merci

1. Chiunque effettua operazioni di carico e scarico di merci o materiali che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, su area pubblica o di uso pubblico, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla completa pulizia dell’area.

2. In caso di inosservanza dell’obbligo, di cui al precedente Comma 1, la pulizia del

suolo imbrattato sarà effettuata dal Gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa e l'applicazione della penale prevista dal presente Regolamento nei confronti dei responsabili inadempienti.

Articolo 42 - Cantieri

1. I responsabili di cantieri di qualsiasi natura, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie, devono attrezzare le aree interessate con idonee opere (recinzioni, ecc.), ed attuare opportuni provvedimenti (lavaggio dei mezzi d'opera, ecc.), al fine di impedire la fuoriuscita di materiali, o rifiuti in genere, che possano imbrattare le strade e/o otturare i sistemi di captazione delle acque meteoriche.

2. In caso di mancata attuazione delle misure e dei provvedimenti di cui al precedente Comma 1, la pulizia del suolo imbrattato e quella dei sistemi di captazione delle acque meteoriche saranno effettuate dal Gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa e l'applicazione della penale prevista dal presente Regolamento nei confronti dei responsabili inadempienti.

Articolo 43 - Cancellazione delle scritte dagli edifici pubblici

1. Il Comune, per il tramite del Gestore del servizio ovvero da altro appaltatore, provvede alla cancellazione delle scritte e dei graffiti di qualsiasi natura dalle superfici esterne degli edifici pubblici.

2. La cancellazione viene eseguita mediante copertura con vernice o con altre tecniche ritenute più idonee ed opportune.

3. La cancellazione di scritte o graffiti da edifici o monumenti di interesse storico/artistico, viene eseguita con la supervisione, o direttamente, a cura dell'Ufficio Cultura del Comune di Trieste.

Articolo 44 - Deaffissione dei supporti pubblicitari affissi fuori dagli spazi consentiti

1. Il Comune, per il tramite del Gestore del servizio, provvede alla deaffissione dei supporti pubblicitari eventualmente affissi fuori dagli spazi consentiti.

Articolo 45 - Sgombero della neve e del ghiaccio

1. In caso di nevicata e/o gelate il Comune, per il tramite del Gestore del servizio, provvede a sgomberare la neve o il ghiaccio dalle carreggiate e dai marciapiedi in misura atta a consentire il transito pedonale e carraio, nei punti e secondo i criteri di priorità definiti dall'apposito piano comunale di gestione della viabilità e delle emergenze in caso di nevicata e/ gelate.

2. L'attività di sgombero della neve e del ghiaccio dalle sedi stradali viene svolta sia manualmente che mediante l'impiego di specifici autocarri dotati di pala ("spazzaneve") o di aspersori di sale o soluzioni saline ("spargisale").

3. Al fine di impedire, o comunque contrastare, l'attecchimento della neve e la formazione del ghiaccio al suolo, il Comune può provvedere anche tramite il Gestore del

servizio o di altro appaltatore anche ad azioni preventive di trattamento del manto stradale mediante "presalature".

4. Allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi, per una larghezza di almeno 100 cm, sono obbligatoriamente tenuti:

- i proprietari o i gestori, pubblici o privati, di immobili e/o terreni per il tratto antistante l'immobile e/o il terreno di competenza, con esclusione dei tratti con negozi, botteghe, magazzini o esercizi vari;

- i proprietari o i gestori di pubblici esercizi ed attività commerciali o artigianali in genere (negozi, botteghe, magazzini, ecc.) per i tratti antistanti i vani delle rispettive attività.

5. Al fine di liberare, nei tratti sopradescritti, la neve ed il ghiaccio, i soggetti di cui al Comma 4 dovranno dotarsi di opportuna attrezzatura e materiale (pala metallica, sale stradale, ecc.).

6. La neve ed il ghiaccio raccolti dai soggetti di cui al Comma 4 dovranno essere ammassati sul bordo del marciapiedi, lato carreggiata e, comunque, evitando di intralciare i passaggi pedonali e, in generale, la circolazione veicolare o pedonale.

TITOLO IV : CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 46 - Organi di vigilanza e controllo

1. Salvo diverse disposizioni di legge, alla verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento, delle ordinanze sindacali emanate in materia, e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti:

- gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 Codice di Procedura Penale;
- il Corpo della Polizia Locale;
- le Guardie Ambientali;
- i dipendenti del Comune appositamente delegati con ordinanza del Sindaco;
- tutti i soggetti preposti al controllo, in virtù dell'art. 13 della L. 689/1981 e s.m.i..

2. I soggetti indicati al precedente Comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia di igiene urbana ed all'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. In supporto ai soggetti indicati al precedente comma 1 e salvo diverse disposizioni di legge possono essere previste altre figure, tramite atti di Giunta Comunale o del Sindaco, che siano prive di attribuzione di pubblico ufficiale e che abbiano funzioni di ausiliari di vigilanza per la gestione dei rifiuti urbani (a titolo di esempio, Accertatori ambientali o Ispettori ambientali volontari comunali).

Articolo 47 – Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81 e s.m.i., nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

Art.	Descrizione	Minimo Euro	Massimo Euro	Pagamento in misura ridotta Euro
TITOLO II – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO, ASPORTO ED AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI				
14	Parcheggio o sosta di veicoli in prossimità dei contenitori stradali con conseguente intralcio o interruzione del servizio di asporto e del conferimento da parte degli utenti	Vengono applicate le sanzioni previste dagli Art. 157 e 158 del D.Lgs.285/1992 e s.m.i. (“Nuovo codice della strada”)		
	Spostamento dei contenitori stradali dalla sede predefinita	50	300	100
	Apposizione non autorizzata di materiale propagandistico/informativo sui contenitori stradali	75	450	150
	Tracciatura di scritte o graffiti sui contenitori stradali	150	900	300
	Danneggiamento o manomissione dei contenitori stradali	150	900	300
15	Inottemperanza al divieto di lasciare rifiuti fuori dai Centri di Raccolta o nei pressi dei loro ingressi.	100	600	200
	Inottemperanza all'obbligo di conferire in modo opportunamente separato, e secondo le modalità definite dal Gestore del servizio, i rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata.	50	300	100
	Conferimento di rifiuti indifferenziati nei contenitori destinati ai rifiuti differenziati	75	450	150
	Conferimento, nei contenitori stradali, di rifiuti non opportunamente chiusi in sacchi o simili	25	150	50
	Inottemperanza all'obbligo di proteggere le parti taglienti o acuminati dei rifiuti conferiti nei contenitori stradali	50	300	100
	Conferimento, nei contenitori stradali, di rifiuti da imballaggio in cartone non opportunamente sminuzzati e piegati al fine di ridurre il volume	25	150	50

16	Conferimento, nei contenitori stradali, di rifiuti urbani pericolosi, o speciali non assimilati, o ingombranti, o apparecchiature elettriche ed elettroniche, o sostanze liquide, o rifiuti inerti da costruzione e demolizione, o parti di veicoli, o materiali accesi, o rifiuti che possono danneggiare i mezzi e gli impianti del Gestore del servizio	250	1500	500
	Mancata chiusura del coperchio del contenitore stradale	25	150	50
	Inottemperanza al divieto di deposito di rifiuti conferibili nei contenitori stradali nell'area immediatamente adiacente agli stessi	100	600	200
	Rovistamento, cernita e recupero di rifiuti conferiti nei contenitori stradali	25	150	50
	Inottemperanza al divieto di conferimento di rifiuti nei contenitori stradali ed al sistema di "raccolta programmata sulla pubblica via" nei casi di condizioni meteorologiche particolarmente avverse come la forte bora, la neve, il gelicidio, ecc.	50	300	100
	Inottemperanza al divieto di conferimento nei contenitori stradali di rifiuti da imballaggio in vetro dalle ore 24:00 alle ore 06:00 del giorno successivo	50	300	100
	Inottemperanza al divieto di posizionamento degli ingombranti nelle vicinanze del portone o della proprietà privata dell'utente, in data diversa da quella indicata dal Gestore del servizio.	100	600	200
	Inottemperanza all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei termini indicati sul verbale di accertamento della violazione di cui sopra.	50	300	100
	Conferimento al servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche che abbiano effettuato la scelta di ricorrere al libero mercato per l'avvio al recupero della totalità dei propri rifiuti urbani ai sensi degli artt. 198 comma 2 bis e 238 comma 10 del Decr. Legsl. 152/2006 e s.m.i..	500	3000	1000
	Conferimento al servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche che abbiano esercitato la facoltà di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1, comma 649 secondo periodo, della legge 147 del 2013.	500	3000	1000
Conferimento al servizio pubblico di raccolta istituito dal Comune di rifiuti prodotti al di fuori del suo territorio e/o la cui gestione ricada nella competenza di altri soggetti nelle ipotesi diverse dai commi 18 e 19 art. 16	100	600	200	

TITOLO III – NORME RELATIVE ALLA PULIZIA DEL TERRITORIO				
22	Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare sul suolo pubblico.	Viene applicata la sanzione prevista dall'Art. 255 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. per la violazione dell'Art.232-ter del medesimo decreto.		
	Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo pubblico.	Viene applicata la sanzione prevista dall'Art. 255 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. per la violazione dell'Art.232-bis del medesimo decreto.		
23	Abbandono di rifiuti non pericolosi sul suolo pubblico.	Viene applicata la sanzione prevista dall'Art.255 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. per la violazione dell'Art.192 del medesimo decreto.		
	Abbandono di rifiuti pericolosi sul suolo pubblico.	Viene applicata la sanzione prevista dall'Art.255 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. per la violazione dell'Art.192 del medesimo decreto.		
	Inottemperanza all'obbligo di raccogliere e smaltire correttamente i rifiuti abbandonati.	100	600	200
25	Abbandono nelle caditoie, nelle griglie e lungo le cunette stradali, di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.	Viene applicata la sanzione prevista dall'Art.255 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. per la violazione dell'Art.232-ter del medesimo decreto.		
	Abbandono nelle caditoie, nelle griglie e lungo le cunette stradali, di rifiuti di mozziconi dei prodotti da fumo.	Viene applicata la sanzione prevista dall'Art.255 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. per la violazione dell'Art.232-bis del medesimo decreto.		
26	Introduzione, nei cestini stradali, di rifiuti pericolosi, ingombranti, o di origine domestica, o prodotti da attività commerciali o di servizio.	150	900	300
	Introduzione, nei posacenere associati ai cestini stradali, di mozziconi di sigarette/sigari non spenti o altri materiali.	25	150	50
	Rovistamento, cernita e recupero di rifiuti conferiti nei cestini stradali.	25	150	50
	Spostamento dei cestini stradali dalla sede predefinita.	50	300	100
	Apposizione non autorizzata di materiale propagandistico/informativo sui cestini stradali.	50	300	100
	Tracciatura di scritte o graffiti sui cestini stradali.	150	900	300
	Danneggiamento o manomissione dei cestini stradali.	150	900	300
27	Lordatura del suolo pubblico con liquidi o materiali imbrattanti o maleodoranti.	250	1500	500
	Lordatura del suolo pubblico con minzioni e/o deiezioni umane.	250	1500	500 importo determinato dalla Delib. Giunta n.371/2016 (ai sensi dell'Art.16 della L.689/81)

30	Inottemperanza all'obbligo, per i conduttori di animali, di essere muniti di paletta, sacchetto o altro adeguato strumento utile alla raccolta delle deiezioni prodotte dagli animali stessi.	Viene applicata la sanzione prevista dall'Art.33 della L.R.20/2012 e s.m.i. per le trasgressioni all'Art.21 della medesima.		
	Inottemperanza all'obbligo, per i conduttori di animali, di raccogliere e conferire opportunamente nei contenitori stradali le deiezioni prodotte dagli animali stessi.			
	Inottemperanza all'obbligo, per i conduttori di animali, di impedire che gli stessi urinino su portoni, porte e vetrine di negozi, mezzi di trasporto.	50	300	100
31	Abbandono, deposito o affissione, non consentiti, di volantini o altro materiale propagandistico/informativo.	250	1500	1500 Importo determinato dalla Del. Giunta n.428/2016 (ai sensi dell'Art.16 L.689/81)
32	Mancata pulizia delle aree di uso comune dei fabbricati e delle aree scoperte private.	250	1500	500
33	Mancata pulizia dei terreni non edificati.	250	1500	500
34	Mancata pulizia delle aree in concessione a gestori di parcheggi per autovetture.	150	900	300
	Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori delle aree di competenza destinate ai parcheggi per autovetture.	100	600	200
35	Mancata pulizia delle aree in concessione a pubblici esercizi.	150	900	300
	Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori delle aree in concessione ai pubblici esercizi.	100	600	200
	Inottemperanza all'obbligo di posizionare e vuotare contenitori per rifiuti e posaceneri all'interno dell'area in concessione a pubblici esercizi.	100	600	200
36	Mancata pulizia delle aree di competenza, non in concessione, prospicienti i pubblici esercizi, le attività commerciali, artigianali o di servizio in generale	150	900	300
	Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori delle aree di competenza prospicienti i pubblici esercizi e le attività commerciali, artigianali o di servizio in generale	100	600	200
	Inottemperanza all'obbligo di posizionare e vuotare posaceneri in prossimità degli ingressi e/o sulle postazioni esterne "poggiabicchieri-poggiagomiti" dei pubblici esercizi.	100	600	200
	Mancata pulizia delle aree occupate da postazioni informative, pubblicitarie e simili	150	900	300

37	Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori delle aree di competenza occupate da postazioni informative, pubblicitarie e simili	100	600	200
38	Mancata pulizia delle aree occupate dai posti di vendita fissi o ambulanti.	150	900	300
	Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori delle aree di competenza occupate dai posti di vendita fissi o ambulanti.	100	600	200
39	Mancata pulizia delle aree in concessione a circhi, "luna-park" e spettacoli viaggianti simili.	150	900	300
	Conferimento dei rifiuti prodotti da circhi, "luna-park" e simili, in modo non differenziato o, comunque, difforme dalle indicazioni del Gestore del servizio.	150	900	300
	Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori dell'area in concessione a circhi, "luna-park" o spettacoli viaggianti simili.	100	600	200
40	Mancata protezione del suolo per evitare imbrattamenti nel corso di manifestazioni pubbliche.	250	1500	500
	Conferimento dei rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni pubbliche in modo non differenziato o, comunque, difforme dalle indicazioni del Gestore del servizio	150	900	300
41	Mancata pulizia del suolo dai rifiuti generati da operazioni di carico e scarico merci	100	600	200
42	Mancata adozione di opere o provvedimenti utili ad evitare l'imbrattamento delle strade o l'otturazione dei sistemi di captazione delle acque meteoriche da parte dei cantieri	150	900	300
45	Inottemperanza all'obbligo, per i proprietari o i gestori di immobili e/o terreni e per i proprietari o i gestori di pubblici esercizi e attività commerciali in genere (negozi, botteghe, magazzini, ecc.) di sgombero della neve e del ghiaccio per i tratti di rispettiva competenza	50	300	100
	Inottemperanza all'obbligo, per i proprietari o i gestori di immobili e/o terreni, i proprietari o i gestori di pubblici esercizi e attività commerciali in genere (negozi, botteghe, magazzini, ecc.) di dotarsi di adeguata attrezzatura atta allo sgombero della neve e del ghiaccio	100	600	200
Per tutte le altre violazioni, non espressamente indicate, alle norme del presente Regolamento (salvo diverse disposizioni di Legge)		50	300	100

TITOLO V : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 48 - Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D.Lgs. n. 152/2006, le successive modificazioni ed aggiornamenti, le relative norme di attuazione, la normativa di settore comunitaria, nazionale e regionale.

Si intendono automaticamente abrogate le disposizioni del presente Regolamento incompatibili e contrastanti con le normative comunitarie direttamente applicabili, nazionali e regionali successivamente entrate in vigore.

2. Si intendono abrogate le disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Articolo 49 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione a termini di Legge.